

Il crowdfunding secondo la Cdc Milano

Arrivano le regole da parte della Cciaa di Milano sugli adempimenti pubblicitari da effettuare al registro delle imprese per la sottoscrizione o acquisto di quote di srl costituite come start-up o pmi innovative tramite intermediari abilitati (c.d. equity crowdfunding). L'intermediario abilitato è tenuto a comunicare al registro delle imprese, entro trenta giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico mediante portale, la propria titolarità di socio per conto di terzi, sostenendo i costi di iscrizione all'istituto camerale (diritto segreteria 90,00 euro e imposta bollo 65,00 euro). È con la guida della Camera di commercio di Milano che vengono illustrati gli adempimenti pubblicitari da effettuarsi presso il registro delle imprese per la sottoscrizione, l'acquisto o la vendita delle quote di start-up e pmi innovative attraverso intermediari abilitati. Se la sottoscrizione, l'acquisto o la vendita sono intervenute mediante un portale per la raccolta di capitali gestito da un intermediario abilitato dalla Consob è possibile fruire di alcune semplificazioni evitando la pubblicità di ogni acquisto o trasferimento nel registro delle imprese, altrimenti prevista per le srl. L'art. 100-ter del dlgs n. 58/1998 (Testo unico della finanza) disciplina la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione delle quote di partecipazione nel capitale sociale di start-up innovative o pmi innovative mediante portali per la raccolta di capitali. Ricordiamo che con la delibera del 24 febbraio 2015 n. 19520 la Consob ha modificato il «regolamento sulla raccolta di capitali di

rischio da parte di start-up innovative tramite portali online» (adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013) e ha esteso alle piccole e medie imprese innovative la raccolta di capitali di rischio online.

ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE. La sottoscrizione o l'acquisto di quote di start-up o pmi innovative può essere compiuto tramite intermediari abilitati. L'intermediario è tenuto a rilasciare – a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente – un attestato che comprovi la titolarità delle quote in capo a questi. L'intermediario deve permettere ai sottoscrittori o agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote così acquistate mediante annotazione del successivo trasferimento nei registri tenuti dallo stesso intermediario abilitato, che provvede inoltre a rilasciare una «certificazione» dell'annotazione compiuta. Quest'ultima sostituisce e esaurisce le formalità pubblicitarie previste dall'articolo 2470, 2 comma c.c. Ogni legale rappresentante della società intermediario abilitato Consob è tenuto entro 30 giorni dalla chiusura dell'offerta tramite portale autorizzato a comunicare al registro delle imprese l'intestazione delle quote di srl costituite nella forma di start-up o di pmi innovative acquistate o in nome proprio o per conto degli effettivi acquirenti. La comunicazione avviene presentando il modello S (codice atto A 18) con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario abilitato.

Marco Ottaviano